



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-GE - DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-GE**
Oggetto: **ATTO PRIVATO - N. 12 VARIAZIONI STATUTI PER ISCRIZIONE AL RUNTS (COME DA ELENCO ALLEGATO)**
Classificazione:
Mittente: **ASSOCIAZIONE ARCI GENOVA**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0263678**
Data: **07/11/2022 11:06:31**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 2 - UT GENOVA 2 - DP GENOVA**

L'OPERATORE
Marina Bertini



Alla c.a.
dott.sa Lanzino Giovanna
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Genova 2

Genova, 7 Novembre 2022

Oggetto: Registrazione statuti articolazioni territoriali ARCI Genova

Come da accordi telefonici, alleghiamo alla presente la documentazione di n.12 Associazioni affiliate ad ARCI Genova (di seguito in elenco), utile al deposito dei relativi statuti modificati.

Le modifiche, rese necessarie a seguito del rilievi del Ministero del Lavoro e successivamente dell'Ufficio Regionale Terzo Settore di Regione Liguria (**Prot-2022-0713098 del 03/08/2022** in allegato), risultano esenti da imposta di registro ex articolo 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, in quanto adeguamento degli statuti alla nuova normativa, e da imposta di bollo in quanto enti in trasmigrazione al RUNTS dal registro regionale APS.

CIRCOLO DELLA RESISTENZA 80039030103
CIRCOLO TRENSASCO 80099290100
CIRCOLO VEGA 95019680107
GEMINIANO APS 95081400103
ARCI PICCARELLO APS 80039150109
CIRCOLO RICREATIVO CACCIATORI PROPATA 95002180107
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO GIACOMO PROFUMO DETTO
PIRULIN 95082130105
ARCI CIRCOLO PRIMO MAGGIO 80047600103
ARCI MEDITERRANEO IN DANZA MID APS 95208120105
CRSF MERLINO 80037610104
FUTURO PRIMITIVO 95059180109
MANIN - MARASSI 95206110108

Il presidente


ARCI GENOVA APS
Via al Molo Giano - Varco delle Grazie - Casa 25 aprile 16128 Genova

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CIRCOLO VEGA

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "CIRCOLO VEGA" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Genova (GE), Salita Famagosta 3r.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Circolo Vega APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, pacifista e antifascista e ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità.

L'Associazione si prefigge finalità educative, formative e di prevenzione delle diverse forme del disagio, con particolare attenzione verso la promozione e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti umani e della pacifica convivenza tra individui, popoli e culture.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

g) *formazione universitaria e post-universitaria;*

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti ove nominato, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2) Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto disposto dagli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta.
- 3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
 - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1) L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;

- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 10 - Assemblea

1) L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2) L'Assemblea è ordinariamente convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/messaggistica istantanea almeno quindici giorni prima.

3) L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e deliberare sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

4) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 20.

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e, nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, in ragione della delibera. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

8) Il voto è personale, ma sono ammesse deleghe purché non siano conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo e comunque in numero non superiore a tre per ogni Socio.

9) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che le firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.

10) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre Soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque e un massimo di dieci eletti tra i soci. I componenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

6) L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

7) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

Il Segretario cura gli aspetti formali dei Consigli Direttivi dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede le sedute del Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- amministra l'Associazione;

- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati potendo delegare, allo scopo, uno o più Consiglieri;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 - Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
- 2) Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5) Il bilancio può prevedere la costituzione di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 6) Il residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature o potrà essere devoluto in parte al fondo di riserva se costituito.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – Statuto

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del presente statuto, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.